CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente - *Relatore*
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Primo Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Provincia di Potenza con nota pervenuta a mezzo del portale "Centrale pareri" in data 16 gennaio 2026, acquisita al protocollo n. 71 del 16 gennaio 2026;

VISTA l'ordinanza n. 2/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per la Camera di consiglio del 29 gennaio 2026;

UDITO il magistrato relatore Dott. Giuseppe Tagliamonte;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota in premessa richiamata, il Presidente della Provincia di Potenza ha richiesto a questa Sezione un parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, in relazione "*al trattamento economico da applicare in caso di affidamento dell'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'art. 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, a un dipendente dell'Ente*". In particolare, "*considerata la limitata applicazione dell'istituto (atteso l'obbligo di costituire il CCT per i soli interventi di importo rilevante), si chiede di conoscere se i compensi ai dipendenti pubblici, eventualmente nominati, debbano realmente corrispondersi integralmente nella medesima misura riconoscibile per i soggetti esterni o se si debba tener conto dei limiti imposti per la remunerazione degli incentivi dei servizi tecnici dalle norme di settore e dagli stessi regolamenti interni vigenti*".

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti per l'attivazione dell'azione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, il cui perimetro è

divenuto oggetto di numerosi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Inoltre, affinché possa legittimamente esercitarsi la funzione consultiva, presupposto indefettibile deve essere il carattere generale ed astratto dei quesiti contenenti la richiesta di parere.

Ammissibilità soggettiva

Nel caso di specie, e sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile sia in quanto formulata da uno degli Enti, la Provincia, espressamente e tassativamente legittimati dalla norma (art. 7, comma 8, l. 131/2003) all'attivazione della funzione consultiva, sia in quanto proveniente dal Presidente della Provincia di Potenza nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Deve, tuttavia, rilevarsi che l'istanza in esame è stata trasmessa a questa Sezione dalla Provincia di Potenza direttamente e non per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo previsto dall'art. 123, comma 4, della Costituzione e individuato dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, come quello attraverso il quale di norma, se istituito, i Comuni, le Province e le città metropolitane possono formulare pareri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Basilicata, istituito con L.R. 21 aprile 2021, n. 13, risulta essere stato costituito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. citata, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 42 del 21 ottobre 2025.

Lo stesso, insediatosi in data 17 dicembre 2025, anche per l'assenza di comunicazioni istituzionali ufficiali, non sembra, però, essere ancora pienamente operativo, così che il Collegio ritiene che il mancato inoltro, nel caso di specie, dell'istanza per il tramite del CAL non costituisca causa ostativa di ammissibilità soggettiva della stessa, considerato, altresì, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 citata, nel prevedere che le richieste di parere possano essere formulate "*di norma*" tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, non esclude che "*ci sia un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 7/2025/PAR, 119/2024/PAR, 108/2024/PAR, nonché in senso analogo, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 1/2019/PAR, 42/2018/PAR, 40/2017/PAR, 1/2026/PAR).

Tanto precisato, il Collegio non può esimersi dal rilevare, tuttavia, che l'avvenuta

costituzione del CAL della Regione Basilicata e la sua futura piena operatività imporranno di valorizzare il ruolo di detto Organo quale momento di raccordo tra le autonomie locali e la Corte dei conti nello svolgimento della funzione consultiva ad essa assegnata dalla L. n. 131/2003. È pertanto auspicabile, per il futuro, che gli enti locali interessati non si sottraggano alla forma procedimentalizzata di trasmissione delle richieste di parere di cui all'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, atteso che il CAL "*è destinato a svolgere, tra l'altro, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere degli Enti locali da sottoporre alle Sezioni regionali di controllo*" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 37/2018/PAR e 1/2026/PAR).

Ammissibilità oggettiva

1. Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, la funzione consultiva della Corte dei Conti è circoscritta alla "*materia di contabilità pubblica*" che non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, né, d'altro canto, può estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa in quanto "*le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali*" (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). E' stato tuttavia evidenziato che la funzione consultiva della Corte dei Conti sarebbe troppo limitata se non potesse avere ad oggetto tutti quei "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*" (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Alla luce di quanto esposto, dunque, si dovranno ritenere inammissibili le richieste di parere che non presentino i caratteri della generalità e dell'astrattezza ma che viceversa concernano valutazioni di casi o atti gestionali specifici tali da determinare un'ingerenza della Corte dei Conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, del tutto incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti quale organo magistratuale.

L'attività consultiva delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti risulta, pertanto, indirizzata a fornire agli enti locali l'indirizzo di un organo magistratuale, indipendente e terzo, in ordine all'interpretazione di disposizioni di legge (che devono essere indicate dall'Ente: cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 56/2016/PAR) in materia di contabilità pubblica, allo scopo di contribuire al superamento di situazioni di incertezza normativa. Sul punto è opportuno sottolineare che "*il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti alla contabilità pubblica; a contrario, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell'Amministrazione*" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 163/2022/PAR).

La richiesta di parere, inoltre, deve essere preventiva rispetto all'adozione da parte dell'Amministrazione di concreti atti di gestione ad essa connessi, non essendo ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva, ovvero con riguardo a comportamenti amministrativi già posti in essere o a provvedimenti già adottati.

L'ausilio consultivo, infine, non può interferire con le funzioni requirenti e/o giurisdizionali della Corte dei conti né con quelle di altri organi giudiziari: la Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006 ha esplicitamente affermato che la Corte dei conti, nell'ambito dell'attività consultiva, non deve inserirsi in vertenze di carattere giudiziario in atto "*o in via di instaurazione*", come può emergere, ad esempio, da un conflitto prodromico ad un contenzioso. La medesima Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 24/2019/QMIG) si è ulteriormente pronunciata nel senso che "*la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari*".

2. In considerazione di quanto sin qui evidenziato, il Collegio reputa la richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Potenza inammissibile dal punto di vista oggettivo in quanto il quesito posto è estraneo alla materia della contabilità pubblica come sopra delineata.

In proposito, è utile richiamare una decisione della Sezione delle Autonomie, che, in un recente passato, pronunciandosi in materia di compensi dei dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso, ha enunciato il seguente principio di diritto: *«Deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all'interpretazione dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione»* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG).

Al riguardo, si è anche precisato che *"la linea di confine della funzione consultiva intestata alla magistratura contabile in materia di personale si colloca tra norme che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme che hanno meri riflessi di natura finanziaria. Le prime rientrano in una nozione dinamica di contabilità pubblica; le seconde esorbitano dal suo ambito"*.

Nel caso in esame, le disposizioni del quesito sottoposto a questa Sezione di controllo dal Presidente della Provincia di Potenza, sono riconducibili alla seconda categoria di norme, vale a dire quelle produttive di meri riflessi finanziari.

Il richiedente richiama, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come confluito nell'art. 215 del Nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, per sollecitare il rilascio di un parere *"inerente al trattamento economico da applicare in caso di affidamento dell'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'art. 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, a un dipendente dell'Ente"*, con ciò lasciando intendere che, anche se non esplicitamente rappresentato,

nell'ipotesi prospettata la Provincia rivesta il ruolo di Stazione appaltante, considerato che, in caso contrario, la spesa per il componente nominato nel CCT non graverebbe sull'Ente.

Il quesito viene, poi, dettagliato con specifico riferimento all'art. 7[1] delle Linee guida emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[2], facendosi rilevare che *"Il compenso spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti"* e che *"al fine di evitare che l'appartenenza ad una determinata pubblica amministrazione possa creare situazioni di disparità di trattamento e di sperequazione tra i dipendenti pubblici nominati membri del Collegio, l'assunzione degli incarichi nel CCT è regolata unicamente dai vigenti limiti di legge"*.

Di rilievo è, ad avviso di questo Collegio, anche ciò che è statuito nell'allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici, disciplinante "Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico", là dove, all'art. 1 "Formazione del collegio e compensi", comma 5, viene precisato che *"Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge"*.

È evidente che l'integrale o meno corresponsione dei compensi dovuti, sulla base delle norme sopra richiamate, ai dipendenti pubblici eventualmente nominati in un Collegio Consultivo Tecnico, presenti riflessi di natura finanziaria tanto per l'Ente quanto per le finanze pubbliche; ma tali conseguenze finanziarie non derivano dall'interpretazione e applicazione di norme poste a presidio del coordinamento di finanza pubblica, quanto piuttosto dall'applicazione in concreto di norme contrattuali e di istituti propri del rapporto di lavoro pubblico, quali, ad esempio, la necessità che l'incarico esterno conferito

[1] Cfr. Decreto ministeriale n. 12/2022 del 17/01/2022, emanato al fine dell'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

[2] Linee guida, di cui al DM n. 12/2022, ancora operative ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici, recante modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico: *"6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell' impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022"*.

al dipendente pubblico sia soggetto ai limiti di cumulo dei compensi imposti da norme e/o regolamenti, ovvero la necessità di riconoscere o meno incentivi di natura tecnica.

Ne deriva che "*la questione, lungi dal poter essere risolta in termini generali, risulta naturalmente collegata alla valutazione discrezionale del caso di specie rimessa alla competenza dell'Amministrazione*". In tal senso, Sezione Controllo Regione Friuli Venezia Giulia, che, a proposito dei compensi dovuti ai componenti di un Collegio Consultivo Tecnico che siano dirigenti comunali, ha osservato che: "*Anche nella fattispecie in esame gli effetti finanziari non si correlano, come si è già visto, in maniera diretta alla nozione, pur dinamica della contabilità pubblica, quanto all'atto di nomina e alla relativa gestione del CCT, mentre gli aspetti di natura contabile restano in secondo piano rispetto a quelli contrattuali e giuslavoristici*" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. FVG/135/2023/PAR).

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Potenza.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia di Potenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

Il Presidente - Relatore
F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2026
Il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO